



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0007229-13/02/2009-1.2.3.3

Al Comune di Erba  
Area risorse dell'ente  
Piazza Prepositurale, 1  
22036 ERBA (CO)

**OGGETTO:** art. 71 del d.l. n.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Si fa riferimento alla nota del 24 ottobre 2008, con la quale si sono posti diversi quesiti circa la disposizione in oggetto, in particolare circa le modalità attuative nel caso in cui un dipendente – assente per patologie depressive- presenti, unitamente alla certificazione della prognosi, un'attestazione nella quale il medico curante convenzionato ASL dichiara incompatibile quella patologia con l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Appare utile premettere che, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, sulla base delle clausole contrattuali del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali, parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 – 1995, in ogni caso, “il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (...).Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione” (art. 21, commi 12 e 13, del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995).

In proposito, si rileva che l'art. 71, comma 3, della citata normativa, nel prescrivere che l'amministrazione debba disporre “*il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno*”, contempla tuttavia un contemperamento dell'obbligo stesso, facendo espresso riferimento a “*esigenze funzionali ed organizzative*”.

Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno ma l'amministrazione, in relazione a peculiari condizioni in cui si trova

ad operare, può far salvo, come pure chiarito da questo Dipartimento nella circolare n. 7 del 2008, i “particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata”.

Si pone a questo punto il problema di come si configura la conoscenza, da parte dell'amministrazione che dispone il controllo, di apposita documentazione che attesti la situazione di incompatibilità della patologia con l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.

Infatti, preso atto in ogni caso della certificazione, prodotta dal dipendente, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il quale, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione VI penale, nella sentenza n.35836 del 1 ottobre 2007, riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto “svolge la sua attività, indipendentemente dal rapporto fiduciario esistente con il paziente, per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione (...)”, codesto Ente deve prudentemente procedere ad un'attenta valutazione del caso concreto, nell'ambito della discrezionalità ed in relazione ai canoni di correttezza ed efficienza nella gestione delle risorse umane.

Ed invero, stante l'obbligatorietà della disposizione sulle visite di controllo, deve essere considerata la possibilità di richiedere al dipendente di dare preventiva comunicazione all'amministrazione dei giustificati e documentati motivi, in base ai quali si allontana dal domicilio fiscale, al fine di disporre la richiesta alla ASL per la visita di controllo, nel corso di tutto il periodo di assenza per quell'evento di malattia. Ciò anche al fine di evitare un probabile esito negativo della stessa che, ad avviso dello scrivente, potrebbe ragionevolmente configurare un'incuria delle “*esigenze funzionali ed organizzative*”.

Per quanto riguarda la corretta individuazione delle voci retributive non correlate al trattamento economico fondamentale, e in quanto tali soggette alla decurtazione prevista dal comma 1 del citato art. 71, si fa presente che l'indennità di posizione *ad personam* per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'indennità di posizione per titolari di posizione organizzativa, non essendo qualificate dalle relative disposizioni contrattuali come voci del trattamento fondamentale, siano tutte da considerare utili ai fini della decurtazione prevista dal citato art. 71 (vedi il parere n. 01/09, consultabile sul sito web di questo Dipartimento).

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico spettante nei giorni di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, nel rinviare a quanto affermato nel parere n. 53/08 di questo Dipartimento, reso ad un'amministrazione dello Stato, si fa presente che per effetto del rinvio

*mobile o dinamico* alla contrattazione collettiva il regime previsto per il ricovero ospedaliero debba comprendere anche il periodo di convalescenza post ricovero, laddove esista la specifica regolamentazione da parte del contratto collettivo del relativo comparto.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Antonio Naddeo

